

ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO ORDINARIO
ex artt. 19, comma 2, d.l. 18/2020, 14 e 30 d.lgs. 148/2015

Il giorno 31 marzo 2020, alle ore 12, si sono incontrati in videoconferenza:

COFILOC S.P.A., con sede legale in via Postumia Ovest n° 101 - 31048 San Biagio di Callalta (TV), nella persona di Patrick Rybicki (di seguito, anche, "la Società");
la **FILCAMS CGIL (NAZIONALE)**, nella persona di Emanuele Ferretti, giusta delega nazionale (di seguito O.S.);

di seguito complessivamente e congiuntamente denominati anche "le Parti", per definire le condizioni di accesso all'assegno ordinario ai sensi dell'art. 19 del d.l. 18/2020 e dell'art. 30 del d.lgs. 148/2015.

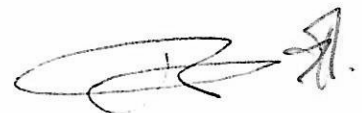
La Società e l'O.S. dichiarano che la presente procedura si è svolta per tramite modalità telematiche. Il presente verbale, una volta sottoscritto dalle Parti, sarà inviato reciprocamente tra di esse a mezzo pec ai seguenti indirizzi: nazionale@pec.filcams.it e cofiloctv@legalmail.it.

VISTI

- gli artt. 19 e 22 del d.l. 18/2020;
- gli artt. 14 e 30 del d.lgs. 148/2015;

PREMESSO CHE:

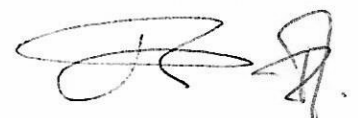
- la Società applica il c.c.n.l. Terziario Confcommercio;
- la Società occupa complessivamente 119 dipendenti (di cui 5 dirigenti) presso la propria sede legale sita in San Biagio di Callalta (TV) – via Postumia Ovest, n° 101, e in 10 diverse unità locali all'interno del territorio nazionale, individuati come da Allegato 1, che è parte integrante del presente accordo;
- la Società rientra nell'ambito di applicazione dell'assegno ordinario;
- a seguito dei recenti provvedimenti assunti con i d.l. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie per il contenimento dell'epidemia COVID-19, la Società ha subito un immediato calo dell'attività configurabile tra le causali a cui si applicano specifiche condizioni di accesso all'assegno ordinario secondo la causale prevista dall'art. 19 del d.l. 18/2020. La Società dichiara che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla stessa né ai lavoratori e che si tratta, in ogni caso, di "*evento oggettivamente non evitabile*", pertanto ritiene necessario ricorrere all'assegno ordinario ex art. 30 del d.lgs. 148/2015, in misura pari al trattamento di integrazione salariale previsto per legge;
- con informativa sindacale ex art 19, comma 2, d.l. 18/2020, trasmessa in data 25/03/2020 a mezzo pec (resa ai sensi anche dell'art. 14 d.lgs. 148/2015), la Società ha comunicato alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti la necessità di procedere a una riduzione dell'attività finalizzata a fronteggiare la situazione di crisi, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, mediante l'accesso all'assegno ordinario;
- nel corso dell'incontro che si è svolto in data odierna con l'O.S. che ha richiesto l'esame congiunto, la Società ha illustrato la situazione di crisi aziendale, presentando ipotesi di sospensione e di riduzione dell'orario di lavoro, a seconda delle figure coinvolte;



- le Parti hanno quindi valutato positivamente la necessità di ricorrere all'ammortizzatore sociale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. L'O.S. prende espressamente atto delle dichiarazioni aziendali e le Parti, complessivamente, concordano che la Società farà ricorso all'assegno ordinario per causale COVID-19 a partire dal 30 marzo 2020 e per la durata di 9 settimane (anche non consecutive da esaurirsi entro il 31 agosto 2020).
3. La riduzione riguarderà la totalità della forza lavoro, così come indicata nell'Allegato 1. Il personale sarà collocato in sospensione dal lavoro applicando il criterio della rotazione sulla base delle esigenze produttive e organizzative interne, congiuntamente al criterio della fungibilità di mansioni e nel rispetto dei limiti di legge, qualora ciò sia consentito dai volumi produttivi. Diversamente si procederà alla sospensione totale dell'attività. La Società, per quanto possibile e in considerazione delle esigenze aziendali e dei volumi di lavoro, continuerà a utilizzare lo strumento dello *smart working* al fine di ridurre al massimo l'impatto dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale sui lavoratori.
4. La Società avrà la facoltà di richiamare in servizio i lavoratori in assegno ordinario con un preavviso di 24 ore.
5. Per quanto riguarda la modalità di pagamento, la Società, nei limiti di legge, anticiperà il trattamento di integrazione salariale per conto dell'INPS.
6. Gli istituti retributivi diretti e indiretti matureranno secondo quanto previsto dalla legge e dal c.c.n.l. applicato.
7. I lavoratori interessati al provvedimento dovranno smaltire i ratei di ferie maturati e non goduti alla data del 31.12.2019 prioritariamente all'accesso all'ammortizzatore sociale, fatto salvo il caso di sospensione totale dell'attività lavorativa. Inoltre, al solo fine di contenere gli effetti negativi dell'ammortizzatore sociale sul piano retributivo, per i dipendenti che non hanno ferie residue alla data del 31.12.2019, previo consenso degli stessi da esprimersi anche tramite email all'indirizzo **k.buso@cofiloc.com** entro e non oltre il 3 aprile 2020, potranno essere utilizzate ferie maturate nell'anno in corso e non ancora godute o permessi.
8. In caso di eventuali criticità che dovessero intervenire nel corso dell'applicazione del presente accordo, le Parti si incontreranno tempestivamente al fine di ricercare strumenti finalizzati alla conservazione del rapporto di lavoro. La Società si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo.
9. Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che l'O.S. abbia la facoltà di recuperare tale consultazione anche tramite assemblee con i lavoratori. La Società s'impegna a consegnare, su richiesta dei lavoratori, una copia del presente verbale.
10. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve, anche retroattivamente, le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento



alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.

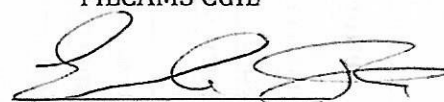
La presente procedura deve ritenersi positivamente conclusa e ciò in riferimento alle previsioni di cui all'art. 19 del d.l. 18/2020 e, subordinatamente ad esso, anche ai fini delle disposizioni di cui agli artt. 14 e 30 d.lgs. 148/2015 e 22 d.l. 18/2020.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno reciprocamente atto di aver correttamente, positivamente ed esaurientemente espletato tutti gli adempimenti consultativi di cui al d.l. 18/2020 e al d.lgs. 148/2015.

La presente intesa riguarda esclusivamente il personale indicato nell'Allegato 1.

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

La Società ,


FILCAMS CGIL

Emanuele Ferretti